Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l'iniziativa dei cittadini

(GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione del 25 gennaio 2012	L 89	1	27.3.2012
►M2	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione dell'11 luglio 2013	L 247	11	18.9.2013
►M4	Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione del 12 marzo 2014	L 148	52	20.5.2014
►M5	Regolamento delegato (UE) 2015/1070 della Commissione del 31 marzo 2015	L 178	1	8.7.2015
►M6	Regolamento delegato (UE) 2018/1239 della Commissione del 9 luglio 2018	L 234	1	18.9.2018
►M7	Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione del 7 marzo 2019	L 123	30	10.5.2019

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 330 del 14.12.2011, pag. 47 (211/2011)
►C2 Rettifica, GU L 94 del 30.3.2012, pag. 49 (211/2011)
►C3 Rettifica, GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 90 (887/2013)

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l'iniziativa dei cittadini

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 TUE e all'articolo 24 TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

▼C1

1) «iniziativa dei cittadini», un'iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;

▼B

2) «firmatari», i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;

3) «organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

1. Gli organizzatori devono essere cittadini dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo.

▼B

3. La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d'iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione. La traduzione della proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

2. Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'allegato II, la Commissione registra una proposta d'iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b) la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;

c) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e

d) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.

3. La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

▼B

Qualora rifiuti di registrare una proposta d'iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

4. Una volta che è stata registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

5. Gli organizzatori possono ritirare una proposta d'iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell'articolo 8. In questo caso, un'indicazione in tal senso è inserita nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell'allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ([1]), sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all'allegato III.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all'allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell'allegato III.

([1]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

▼B

5. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2. Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all'autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

Entro il 1º gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

▼B

b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell'allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. Entro il 1º gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri.

2. In almeno un quarto degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, nell'allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell'allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

1. Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli articoli 5 e 7, gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all'articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente:

a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 1; oppure

▼B

b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d'identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 2.

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 9

Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

L'importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ([1]).

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 9, essa:

a) pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo registro;

b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa dei cittadini;

c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

([1]) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

▼B

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

Articolo 11

Audizione pubblica

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

2. Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, sono considerati come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3. Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l'iniziativa in questione e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

4. L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all'articolo suddetto.

5. La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d'iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l'autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l'adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti.

▼B

6. Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

Articolo 13

Responsabilità

Gli organizzatori rispondono degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:

a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori;

b) utilizzo fraudolento dei dati.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Autorità competenti negli Stati membri

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.

3. Entro il 1º marzo 2012, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.

4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 16

Modifica degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

▼B

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che possono esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

▼B

Articolo 20

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Notifica delle disposizioni nazionali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 22

Clausola di revisione

Entro il 1º aprile 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M4**

ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio	15 750
Bulgaria	12 750
Repubblica ceca	15 750
Danimarca	9 750
Germania	72 000
Estonia	4 500
Irlanda	8 250
Grecia	15 750
Spagna	40 500
Francia	55 500
Croazia	8 250
Italia	54 750
Cipro	4 500
Lettonia	6 000
Lituania	8 250
Lussemburgo	4 500
Ungheria	15 750
Malta	4 500
Paesi Bassi	19 500
Austria	13 500
Polonia	38 250
Portogallo	15 750
Romania	24 000
Slovenia	6 000
Slovacchia	9 750
Finlandia	9 750
Svezia	15 000
Regno Unito	54 750

▼M3

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA D'INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. Il titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.
2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.
3. Una descrizione degli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.
4. Le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta.
5. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici e numeri di telefono ([1]).
6. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri del comitato dei cittadini.
7. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa dei cittadini proposta al momento della registrazione ([1]).

   Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

([1]) ►M7 Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.
Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare. ◄

▼M5

ALLEGATO III

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A [1]

(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale)

Salvo indicazione contraria, tutti i campi del modulo sono obbligatori

DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

hanno la residenza in:			IE	UK
hanno la residenza in o sono cittadini di:	EE	NL	SK	FI
hanno la residenza in o sono cittadini di (cittadini che vivono all'estero che abbiano informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):	BE	DK	DE	LU

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Data di registrazione:

4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea:

5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:

6. Oggetto:

7. Obiettivi principali:

8. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

9. Nomi degli altri organizzatori registrati:

10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini»

02011R0211 — IT — 30.05.2019 — 006.001 — 14

▼M5

NOME COMPLETO	COGNOME ([2])	RESIDENZA (via, numero civico, codice postale, località, paese) ([3])	DATA E LUOGO ([4]) DI NASCITA	CITTADINANZA	DATA E FIRMA ([5])

([1]) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro.
([2]) Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il cognome alla nascita.
([3]) Per la Finlandia, si prega di indicare solo il paese di residenza permanente.
([4]) Per l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito, si prega di indicare solo la data di nascita.
([5]) La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

►[(1)] Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'ini ziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in parti colare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it.◄

►[(1)] M6

▼M5

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B ([1])

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale)

Salvo indicazione contraria, tutti i campi del modulo sono obbligatori

DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero d'identità personale/numero di un documento di identità personale di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

BG	CZ	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SE

Cfr. la parte C per i numeri d'identità personale/numeri dei documenti d'identità personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Data di registrazione:

4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea:

5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:

6. Oggetto:

7. Obiettivi principali:

8. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

9. Nomi degli altri organizzatori registrati:

10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini»

▼M5

NOME COMPLETO	COGNOME ([2])	RESIDENZA (via, numero civico, codice postale, località, paese) ([3])	DATA E LUOGO DI NASCITA ([4])	CITTADINANZA	NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE/TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE ([5])	DATA E FIRMA ([6])

([1]) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro.
([2]) Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome patronimico. Per la Grecia, indicare anche il cognome alla nascita.
([3]) Solo per la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania.
([4]) Per la Grecia, la Spagna, Malta, il Portogallo e la Romania, si prega di indicare solo la data di nascita. Per la Francia, l'Italia, l'Austria e la Slovenia, indicare sia la data che il luogo di nascita. Per gli altri Stati membri, non indicare niente.
([5]) Per i documenti d'identità italiani, si prega di indicare anche l'autorità di rilascio.
([6]) La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

►([1]) Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajad säilitavad Teie andmeid maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.◄

►([1]) M6

▼M5

Parte C

1. **Requisiti per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A)**

Stato membro	Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato membro interessato
Belgio	— residenti in Belgio — cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Danimarca	— residenti in Danimarca — cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Germania	— residenti in Germania — cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Estonia	— residenti in Estonia — cittadini estoni residenti all'estero
Irlanda	— residenti in Irlanda
Lussemburgo	— residenti in Lussemburgo — cittadini lussemburghesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Paesi Bassi	— residenti nei Paesi Bassi — cittadini olandesi residenti all'estero
Slovacchia	— residenti in Slovacchia — cittadini slovacchi residenti all'estero
Finlandia	— residenti in Finlandia — cittadini finlandesi residenti all'estero
Regno Unito	— residenti nel Regno Unito

2. **Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identità personale/numero di un documento d'identità personale precisato di seguito e rilasciato dallo Stato membro interessato (modulo di dichiarazione di sostegno — parte B)**

BULGARIA

— Единен граждански номер (numero civile unico)

REPUBBLICA CECA

— Občanský průkaz (carta d'identità nazionale)

— Cestovní pas (passaporto)

GRECIA

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)

▼**M5**

— Διαβατήριο (passaporto)

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

SPAGNA

— Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)

— Pasaporte (passaporto)

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros [numero d'identità per stranieri (NIE), della carta o del certificato d'identità, corrispondente alla registrazione nel registro centrale degli stranieri]

FRANCIA

— Passeport (passaporto)

— Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)

CROAZIA

— Osobni identifikacijski broj (numero d'identità personale)

ITALIA

— Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

— Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

CIPRO

— Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)

— Διαβατήριο (passaporto)

LETTONIA

— Personas kods (numero d'identità personale)

LITUANIA

— Asmens kodas (numero personale)

UNGHERIA

— személyazonosító igazolvány (carta d'identità)

— útlevél (passaporto)

— személyi azonosító szám (személyi szám) (numero d'identità personale)

MALTA

— Karta tal-Identità (carta d'identità)

— Dokument ta 'residenza (documento di residenza)

AUSTRIA

— Reisepass (passaporto)

— Personalausweis (carta d'identità)

POLONIA

— Numer ewidencyjny PESEL (numero d'identità PESEL)

PORTOGALLO

— Bilhete de identidade (carta d'identità)

— Passaporte (passaporto)

— Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

▼**M5**

ROMANIA

— carte de identitate (carta d'identità)

— pașaport (passaporto)

— certificat de înregistrare (certificato di registrazione)

— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carta di residenza permanente per cittadini dell'UE)

— Cod Numeric Personal (numero d'identità personale)

SLOVENIA

— Enotna matična številka občana (numero d'identità personale)

SVEZIA

— Personnummer (numero d'identità personale)

▼B

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA RISPONDENZA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA PER VIA ELETTRONICA ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 FEBBRAIO 2011, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

…. (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno pe … (titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. 211/2011.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

▼M5

ALLEGATO V

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del comitato dei cittadini):

2. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:

3. Numero di registrazione della Commissione:

4. Data di registrazione:

5. Numero di firmatari cittadini di (indicazione dello Stato membro):

6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:

7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:

8. Allegati:

   [Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che devono essere verificate dallo Stato membro competente.

   Se pertinente, accludere il certificato o i certificati di rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.]

9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 211/2011.

10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante o supplente ([1])):

([1]) Cancellare la dicitura inutile

▼B

ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, certifica che … dichiarazioni di sostegno per la proposta d'iniziativa dei cittadini registrata con il numero … sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

▼M5

ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA DEI CITTADINI ALLA COMMISSIONE

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini:

2. Numero di registrazione della Commissione:

3. Data di registrazione:

4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno 1 milione):

5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari																
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE			
Numero di firmatari																

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del comitato dei cittadini) ([1]):

7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione ([1]):

8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.

   Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante o supplente ([2])):

9. Allegati:

   (accludere tutti i certificati).

([1]) ►(1) Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.

Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare. ◄

([2]) Cancellare la dicitura inutile

►(1) M7